

AMICI PER LA TANZANIA - APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice fiscale - 91162330400

VIA GRADIZZA N. 22 - RIMINI RN



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 18:00 presso la sede sociale in Rimini via Gradizza n.22, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione **"Amici per la Tanzania - APS"**, associazione di promozione sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Scirioli Serafino, che, constatato che sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione, ai sensi dell'art.12, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Caggiano.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 30 giugno 2020 è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22/11/2019.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore) in quanto la modifica statutaria si rende necessaria per adeguare lo statuto alla normativa del Codice del Terzo settore.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

7 DIC. 2019

4399

Eseute

e discorsi



Statuto dell'associazione

AMICI PER LA TANZANIA - APS



Articolo 1 - Denominazione e sede legale

E' costituita in Via Gradizza, n° 22 int.6, Rimini (RN), una associazione di promozione sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo settore) e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata AMICI PER LA TANZANIA - APS. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione provvederà tempestivamente a comunicare eventuali trasferimenti di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti esclusivamente in attività istituzionali.

Essa intende svolgere l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera u) del Codice del Terzo Settore : beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità benefiche, di solidarietà sociale, umanitarie, sanitarie e socio-sanitarie e di tutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone di operare prevalentemente nel campo della beneficenza attraverso la promozione e l'adozione di iniziative finalizzate al sostegno ad allo sviluppo sociale, economico, religioso e culturale dei paesi in via di sviluppo.

In particolare si propone di:

- realizzare, promuovere ed incentivare "adozioni a distanza" di bambini residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;
- contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, religiose e sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- sostenere progetti di formazione con particolare riguardo all'infanzia e alla condizione femminile;
- sostenere progetti in campo sanitario;
- istituire borse di studio per ragazzi residenti nei Paesi in via di sviluppo, nell'intento di favorire e promulgare la diffusione della cultura e dell'istruzione;
- svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, delle famiglie, dei disabili, dei malati e delle persone sofferenti, la tutela dei diritti civili, la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti anche in collaborazioni con altre Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici o privati.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Caffaro Ullaro

[Signature]



Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche, senza distinzione di sesso e razza, di età non inferiore a 18 anni, che partecipino alle attività sociali e ricreative e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente previa accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei venti giorni successivi. La presa visione è esercitata alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice de Terzo settore ;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice de Terzo settore.

Caffaro Maria

[Signature]

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire con richiesta motivata al consiglio direttivo, da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che deve essere stabilita in un giorno diverso dalla prima, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che oggetto delle deliberazioni non siano argomenti di cui ai commi successivi.

Le deliberazioni in merito a modifiche statutarie devono essere adottate in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.



Cappianno Maria
Prestipoli

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti; il presidente, il vice presidente e fino a 3 consiglieri eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo nel corso della vita dell'Associazione elegge al suo interno il Vicepresidente e il Tesoriere, che possono anche coesistere nella stessa persona.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.



Carpiano Maria

Carpiano Maria



Articolo 18 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 21 - L'organo di controllo e sue competenze

L'organo di controllo, se nominato può essere monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso è formato da tre membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Esso rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Delle proprie riunioni redige verbale, che andrà trascritto sul libro dei verbali, tenuto presso l'Associazione. L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, sulla regolarità contabile delle spese e delle entrate, sulla tenuta dei libri dell'Associazione; esso verifica altresì che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 22 - L'organo di revisione

L'organo di revisione se nominato è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli Associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti. L'organo di revisione rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Esso ha il compito di esercitare la revisione dei conti. Delle proprie riunioni redige verbale, che andrà trascritto sul libro dei verbali di tale organo, tenuto presso l'Associazione. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 23 - Il bilancio di esercizio

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

L'Associazione ha il divieto assoluto per tutta la vita della stessa, di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 24 - Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dalle quote di iscrizione delle manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa e da proventi diversi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione aventi anche natura commerciale, per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con

Cappione Marie
Pizzini

l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, provvederà altresì alla nomina dei liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, il quale dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore

Articolo 27- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.


Coppiano Maria

